

CHIARIMENTI

relativi alla

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 6 punto e) ed articolo 12

CHIARIMENTO:

L'aggiudicatario sarà tenuto a conservare i soli documenti dallo stesso firmati, restando gli adempimenti ed oneri per la conservazione dei documenti prodotti e firmati dal Comune, nonché di ogni altro documento digitalmente firmato ad essi correlato, a carico dell'Ente mediante soggetto iscritto nell'elenco dei conservatori accreditati tenuto da AGID.

Articolo 8 sesto capoverso: "Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra indicati, il Tesoriere è obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari per l'emissione dell'ordinativo d'incasso".

CHIARIMENTO:

Le attività indicate dovranno essere svolte dal Tesoriere solo nel caso in cui l'esatta individuazione dell'entrata non sia possibile per cause imputabili al Tesoriere stesso.

Articolo 9 capoverso 12.

CHIARIMENTO:

L'attività di riaccredito dell'importo degli assegni è limitata agli assegni quietanza, non essendo possibile, per superiori disposizioni normative, l'estinzione ed il riaccredito all'ente degli assegni circolari e postali localizzati in assenza della materialità del titolo.

Articolo 10 primo capoverso, tenuto conto che:

- l'applicazione delle spese a carico dei beneficiari sui bonifici non è consentito dalla normativa attuale;
- la quantificazione delle spese gravanti su ciascun bonifico eseguito non è elencato tra i criteri di valutazione dell'offerta presentata in sede di gara;
- l'eventuale addebito all'ente di dette commissioni risulta in contrasto con quanto previsto all'art. 25 secondo capoverso dello schema di convenzione,

CHIARIMENTO:

Si conferma che quanto previsto all'articolo 10 primo capoverso è da considerarsi un refuso.

Articoli: 4, 12 e 14 ed all'allegato "DOCUMENTO TECNICO PER IL MANDATO INFORMATICO", tenuto conto che il Comune di Passignano di Prato è Ente attivo in SIOPE+,

Si chiede conferma che gli adempimenti e gli oneri per la gestione degli ordinativi con il sistema "SIOPE+" (predisposizione degli ordinativi, apposizione della firma digitale e trasmissione alla piattaforma SIOPE+ della Banca d'Italia), saranno a carico dell'Ente stesso;

Gli obblighi del tesoriere in merito alla trasmissione informatica degli ordinativi secondo il sistema SIOPE+, saranno limitati alla sola tratta BANCA D'ITALIA-TESORIERE, escludendosi quindi ogni impegno del tesoriere, sia economico che in termini di attività di implementazione, relativamente alla trasmissione informatica degli ordinativi secondo il sistema SIOPE+, lato ente e nella tratta ENTE – BANCA D'ITALIA.

CHIARIMENTO:

Gli adempimenti e gli oneri per la gestione degli ordinativi con il sistema "SIOPE+" (predisposizione degli ordinativi, apposizione della firma digitale e trasmissione alla piattaforma SIOPE+ della Banca d'Italia), saranno a carico del Comune;

Gli obblighi del tesoriere in merito alla trasmissione informatica degli ordinativi secondo il sistema SIOPE+, saranno limitati alla sola tratta BANCA D'ITALIA-TESORIERE, escludendosi quindi ogni impegno del tesoriere, sia economico che in termini di attività di implementazione, relativamente alla trasmissione informatica degli ordinativi secondo il sistema SIOPE+, lato ente e nella tratta ENTE – BANCA D'ITALIA.

Articoli 17 e 19.

CHIARIMENTO:

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, e si obbliga a far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

Articolo 19.

- garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte del Comune.

CHIARIMENTO:

Il rilascio delle garanzie fideiussorie sarà limitato a favore di terzi creditori per impegni di natura commerciale o anche finanziaria, ma limitatamente alle seguenti fattispecie:

- garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte del Comune.

Articolo 19.

CHIARIMENTO:

E' escluso il rilascio di fidejussioni

- in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati al Comune;
- per conto del Comune ma nell'interesse di società e organismi partecipati dallo stesso.

Articolo 25 quarto capoverso.

CHIARIMENTO:

Il valore minimo del contributo annuo a favore dell'Ente può essere pari a zero.

Articolo 26.

CHIARIMENTO:

Il servizio accessorio di riscossione delle entrate a specifica destinazione è limitato a solo quanto specificato nell'articolo stesso.

Articolo 27.

CHIARIMENTO:

La concessione dei mutui è una facoltà e non un obbligo, in capo al tesoriere e la loro concessione è comunque subordinata alla delibera degli organi creditizi facoltizzati per competenza.

Articolo 28 quarto capoverso.

CHIARIMENTO:

Il regolamento automatico dell'imposta di bollo e degli interessi maturati sul conto economale, da caricare sul conto di tesoreria, avviene a seguito di giroconto automatico dal citato conto economale.